

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1647)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 luglio 1961 (V. Stampato n. 3093)*

d'iniziativa del deputato ALESSANDRINI

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1961

**Contributo dello Stato ai comuni per la costruzione e il miglioramento
degli impianti elettrici**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi ».